




MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Oreste d'Epiro - 87054 ROGLIANO (CS)
Tel. e Fax 0984/961644 C.F. 98077770786 C.M. CSIC87400Q
e-mail: csic87400q@istruzione.it – csic87400q@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

A.S. 2021/2022

(APPROVATO DAL CONSIGLIO di ISTITUTO DEL 14.9.2021)



PREMESSA

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, qualunque sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

L'Istituto persegue la continuità dell'apprendimento e promuove la solidarietà interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte; fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni reciproche fra i vari componenti della struttura scolastica (presidenza, insegnanti, personale ausiliario, alunni, genitori).

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

CALENDARIO SCOLASTICO

Le attività scolastiche per l'anno scolastico 2021/2022 si svolgono secondo il calendario fissato dal Decreto del Presidente della Regione. L'orario delle lezioni è formulato secondo criteri didattico- pedagogici ed è stabilito in rapporto alle esigenze ambientali. L'orario di entrata e di uscita delle sedi scolastiche sarà deliberato in sede di Consiglio d'Istituto, in base alle esigenze dell'utenza.

PLESSO	Tempo scuola	Giorni	Entrata	Uscita
Infanzia - Tutti	TP – 40 h	LUN - VEN	8,00	16,00
Primaria - Tutti	TN – 27 h	MART/MERC/VEN	8,30	13,30
		LUN/GIO/SAB	8,30	12,30
Secondaria 1° grado Rogliano	TN – 30 h	LUN - SAB	8,30	13,30
Secondaria 1° grado Parenti	TP – 36 h	MART/MERC/VEN/SAB	8,30	13,30
		LUN/GIO	8,30	16,30

INGRESSO, PERMANENZA E USCITA DEGLI ALUNNI

ART. 1 – Norme generali

1. Per “edificio scolastico” si intende la struttura centrale di ciascun plesso, gli edifici accessori e/o distaccati e le relative pertinenze (area cortilizia, giardino, scale d'accesso...).
2. L'ingresso e l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico, vengono sanciti dal suono della campanella.
3. L'accesso nell'area di pertinenza scolastica da parte dei genitori è consentito nel momento antecedente al suono della campanella di ingresso e al suono della campanella che indica l'uscita.
4. Gli alunni che si recheranno a scuola prima del normale orario di entrata e sosterranno nell'area esterna di pertinenza scolastica prima (relativamente all'entrata) e dopo (relativamente all'uscita) il suono della campanella, restano sotto la diretta ed unica responsabilità dei genitori/accompagnatori. La scuola non garantisce la sorveglianza degli spazi esterni di pertinenza scolastica, per cui la medesima non risponde di eventuali episodi che vi si dovessero svolgere in orario non scolastico.

Considerata l'importanza della questione dal punto di vista della sicurezza, si precisa altresì che, quanto su indicato, disciplina le fasi di accesso e di uscita degli alunni anche di quei plessi, afferenti a questa istituzione scolastica, che hanno caratteristiche strutturali differenti (privi di recinzione e/o di cancello automatico e/o di accesso pedonale separato da quello carrabile), nonché nelle circostanze nelle quali, pur presente il cancello, questo risulti aperto per consentire la discesa/salita degli alunni che usufruiscono dello scuolabus comunale o per consentire l'accesso degli alunni su sedia a rotelle (o con qualsiasi altra delimitazione alla deambulazione provvisoria o permanente) o casi preventivamente autorizzati.

5. Gli alunni entrano ed escono dai locali scolastici, secondo l'orario stabilito dal Collegio docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto, utilizzando i vari ingressi come meglio specificato in seguito.
6. I docenti in servizio alla prima ora, come da CCNL vigente, hanno l'obbligo di essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

7. Il personale ausiliario coadiuverà i docenti durante le operazioni di ingresso/uscita degli alunni e durante la permanenza degli stessi all'interno dei locali scolastici assicurando in tal modo una continua vigilanza sui minori.
8. È severamente vietato a tutti entrare e/o uscire utilizzando le uscite di sicurezza, salvo diverse determinazioni che si renderanno necessarie e che verranno debitamente autorizzate e comunicate.
9. Le uscite degli alunni sono regolamentate da circolari interne.
10. I genitori degli alunni della scuola primaria, esprimono la modalità di uscita degli alunni compilando la modulistica interna indicando se con presa diretta dei genitori o tramite delegati.

ART. 2 – Norme particolari per la scuola dell'Infanzia

1. La scuola dell'infanzia ha un modello organizzativo flessibile e variabile, “a misura di bambino”.
2. L'accoglienza inizia alle ore 8.00 fino alle ore 9.30.
3. Ogni alunno deve essere accompagnato da un solo adulto che dovrà mantenere il distanziamento previsto dalle norme.
4. Il personale scolastico si occuperà di prendere in custodia l'alunno all'ingresso del plesso. Il genitore che accede nei locali della scuola, per casi urgenti, dovrà trattenersi il minor tempo possibile e rispettare le regole anticovid (indossare la mascherina e utilizzare il gel disinfettante).
5. L'uscita antimeridiana è prevista dalle 12.00 alle 13.00, mentre l'uscita pomeridiana è prevista dalle 15.00 alle 16.00.
6. Ogni genitore dovrà attendere il personale scolastico all'esterno del plesso, rispettando le regole anticovid.
7. L'insegnante di turno, già in servizio da cinque minuti, accoglierà gli alunni in sezione.
8. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto comunale all'entrata sono accompagnati dal personale comunale (LSU/LPU) e consegnati ai Collaboratori scolastici/docenti; similmente accade all'uscita laddove i bambini saranno accompagnati sul mezzo di trasporto comunale dai Collaboratori Scolastici o prelevati dal personale comunale (LSU/LPU) al portone della Scuola.
9. È consentito ai genitori prelevare i propri figli solo nelle fasce orarie previste attendendo la consegna del bambino nell'ingresso, onde evitare confusione e interruzione delle attività.
10. Solo nelle prime settimane di attività è permesso ai genitori entrare in aula (periodo di “inserimento”), seguendo le indicazioni fornite dalle responsabili di plesso.

SEZIONE ALUNNI

NORME GENERALI

ART. 3 – Ingresso a scuola

1. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti nelle classi a seconda delle disposizioni previste nei singoli ordini di scuola.

ART. 4 – Comunicazioni scuola – famiglia

1. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è, con il registro elettronico, il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia.
2. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola, e ad apporre la propria firma per presa visione, se richiesto.

ART. 5 – Ritardi e assenze

1. I ritardi vengono annotati sul registro di classe e gli alunni devono essere giustificati contestualmente dai genitori oppure il giorno successivo.
2. Gli alunni ritardatari vengono ammessi in classe dal docente della prima ora e sono tenuti a giustificare il ritardo da un genitore personalmente e/o per iscritto. Nei casi di ritardi ricorrenti i genitori, su segnalazione del docente, verranno convocati dalla segreteria didattica o dai fiduciari di plesso o dal dirigente scolastico. Il terzo ritardo non giustificato, in un mese, determinerà un'annotazione sul registro di classe e la famiglia sarà avvisata tempestivamente della circostanza dal coordinatore o dall'insegnante di classe.

3. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite Il registro elettronico, oppure, in casi particolari, attraverso una comunicazione scritta
4. Gli insegnanti della prima ora sono tenuti a fare l'appello e a controllare la giustificazione degli alunni eventualmente assenti nei giorni precedenti.

ART. 6 – Assenze per malattia

1. Gli assenti per malattia (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) per più di 5 giorni, cioè che rientrano a scuola il 7° giorno o seguenti dall'inizio dell'assenza per malattia, comprendendo nel conteggio anche festivi e prefestivi, verranno riammessi alla frequenza scolastica dietro presentazione di certificato medico.
2. In caso di assenze programmate, i genitori dovranno fornire una dichiarazione scritta e firmata in cui indicheranno la data di allontanamento e quella di rientro, prima di allontanare il bambino/a dalla comunità scolastica. Per il rientro dopo le chiusure programmate dal calendario scolastico, sarà necessario presentare il certificato esclusivamente per le assenze per malattia che avvengano nei primi giorni di ripresa delle attività scolastiche e perdurino per più di 5 giorni.
3. Gli assenti per malattia (scuola dell'infanzia) per più di 3 giorni, cioè che rientrano a scuola il 5° giorno o seguenti dall'inizio dell'assenza per malattia, comprendendo nel conteggio anche festivi e prefestivi, verranno riammessi alla frequenza scolastica dietro presentazione di certificato medico. In caso di assenze programmate, i genitori dovranno fornire una dichiarazione scritta e firmata in cui indicheranno la data di allontanamento e quella di rientro, prima di allontanare il bambino/a dalla comunità scolastica. Per il rientro dopo le chiusure programmate dal calendario scolastico, sarà necessario presentare il certificato esclusivamente per le assenze per malattia che avvengano nei primi giorni di ripresa delle attività scolastiche e perdurino per più di 5 giorni.

ART. 7 – Alunni con ausili terapeutici

1. La frequenza scolastica di bambini/e che abbiano necessità temporanea di portare ingessature, tutori rigidi o altri ausili terapeutici sarà agevolata in ogni modo al fine della continuità del percorso didattico, con l'eventuale coinvolgimento di tutto il personale scolastico per la sicurezza del bambino stesso, ma sarà in ogni caso subordinata alla valutazione degli insegnanti, alla presentazione di idonea certificazione medica che attesti la possibilità di frequenza e alla sottoscrizione di una dichiarazione dei genitori per l'assunzione di responsabilità.

ART. 8 – Uscite anticipate

1. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori devono prelevare personalmente o tramite persona delegata lo studente dopo aver prodotto richiesta scritta.

ART. 9 – Esoneri

1. I genitori degli alunni che per motivi di salute non possono seguire le lezioni di Scienze motorie devono presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero dalla pratica sportiva, e non dalla lezione.
2. I genitori degli alunni che intendono chiedere l'esonero dall'insegnamento della religione ne danno comunicazione scritta indirizzata al dirigente specificando se intendono far seguire lezioni alternative o se intendono lasciare comunque in classe il proprio figlio/a.

ART. 10 – Uscite degli alunni dalla classe

1. Gli alunni possono lasciare l'aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta (due in caso di necessità) per ciascuna classe. Nella scuola secondaria di primo grado gli alunni utilizzeranno i servizi igienici prevalentemente in orario strutturato dalla responsabile del plesso e affisso in ogni aula. Sarà, comunque, garantito l'utilizzo dei servizi igienici in caso di necessità.

2. Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di uscire dall'aula e/o di schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell'attività didattica nelle altre classi.
3. Gli alunni possono recarsi in palestra o nei laboratori sotto il controllo di un insegnante che se ne assume la responsabilità.

ART. 11 – Pausa didattica

1. Durante l'intervallo o durante gli spostamenti all'esterno dell'edificio, gli alunni devono seguire le indicazioni degli insegnanti preposti all'assistenza, in modo da evitare ogni occasione di rischio e pericolo.
2. Sono previsti i seguenti intervalli:
3. Nelle scuole secondarie, ad eccezione dei giorni di pioggia o di neve e di caldo intenso, l'intervallo di metà mattina si può svolgere all'aperto, indossando la mascherina, secondo una disposizione di uscita del responsabile di plesso, a discrezione del docente in servizio.
4. I gruppi classe non sono autorizzati a mescolarsi, i docenti rimangono con gli allievi e li conducono in zone diverse delle aree esterne vigilando sul rispetto della distanza interpersonale. Durante l'intervallo non è consentito l'utilizzo dei servizi igienici se non in casi eccezionali ad un alunno per volta.
5. La scuola secondaria di Parenti, nei giorni del rientro possono utilizzare le pertinenze esterne della scuola, se il docente lo ritiene opportuno e se le condizioni di sicurezza lo consentono, durante la pausa "mensa" dopo aver consumato il pasto.
6. In caso di condizioni meteorologiche avverse o laddove non previsto diversamente l'intervallo si effettua in classe indossando la mascherina: non è consentito il mescolamento dei gruppi classe in corridoio. Le famiglie sono invitate a fornire agli alunni quanto necessario per bere e per merenda. Cibi e bevande sono esclusivamente per il consumo personale e non possono per nessun motivo essere scambiati tra gli alunni.

GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA ALL' APERTO

ART. 12 – Uscita dall'aula

1. Gli alunni, per raggiungere gli spazi antistanti l'edificio, dovranno seguire scrupolosamente tutte le indicazioni del docente che li condurrà in modo ordinato negli spazi adibiti all'attività da svolgere; è obbligatorio un distanziamento interpersonale di almeno due metri tra gli alunni ed altrettanto tra gli alunni e il docente. Per l'uscita e l'entrata della scuola secondaria di primo grado di Rogliano si utilizzerà esclusivamente l'ingresso "lato Scuola Media".

ART. 13 – Distanziamento, igiene delle mani e uso della mascherina

1. Sarà garantito, durante lo svolgimento delle attività motorie, un distanziamento interpersonale di almeno due metri tra gli alunni, in modo da evitare ogni occasione di rischio e pericolo.
2. Gli alunni devono utilizzare il gel disinfettante all'inizio e alla fine delle attività motorie.
3. Rispetto al criterio della protezione, l'utilizzo della mascherina è obbligatorio, e non è consentito toglierla se non con il permesso del docente durante l'esecuzione degli esercizi
4. Non è consentito agli alunni di mescolarsi né di allontanarsi dallo spazio scelto per svolgere le attività.

ART. 14 – Tipologia di attività

1. Saranno svolte le seguenti attività motorie di base: corri, salta, lancia; esercizi a corpo libero; preatletici generali e specifici; attività di orientamento (Orienteering).

ART. 15 – Lezione in classe

1. Nelle giornate di pioggia e freddo intenso, oppure di caldo eccessivo gli alunni seguiranno la lezione in classe.

ATTIVITA' DIDATTICHE ALL' APERTO

ART. 16 – Norme generali

1. I docenti possono svolgere attività didattiche all'aperto, se le condizioni climatiche lo consentono.
2. Gli alunni, per raggiungere gli spazi antistanti l'edificio, dovranno seguire scrupolosamente tutte le indicazioni del docente che li condurrà in modo ordinato negli spazi adibiti all'attività da svolgere.
3. È obbligatorio un distanziamento interpersonale di almeno due metri tra gli alunni ed altrettanto tra gli alunni e il docente.
4. Per l'uscita e l'entrata della scuola secondaria di primo grado di Rogliano si utilizzerà esclusivamente l'ingresso "lato Scuola Media".
5. Gli alunni devono utilizzare il gel disinfettante all'inizio e alla fine delle attività. Rispetto al criterio della protezione, l'utilizzo della mascherina è obbligatorio, e non è consentito toglierla.
6. Non è consentito agli alunni di mescolarsi né di allontanarsi dallo spazio scelto per svolgere le attività.
7. Non sarà possibile spostare all'esterno alcuna tipologia di arredo: banchi, sedie....

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 17 – Principi generali

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale della scuola e dei compagni un rispetto consono ad una convivenza civile.
2. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e, in caso di momentaneo allontanamento del docente, possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.
3. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità, senza dover subire le prepotenze altrui; saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola, sia fuori.

ART. 18 – Abbigliamento e materiale scolastico

1. L'abbigliamento degli alunni deve essere consono all'ambiente scolastico.
2. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.

ART. 19 – Telefoni cellulari

1. È vietato tenere con sé telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.
2. Qualora il genitore ritenga necessario che il proprio figlio porti con sé il cellulare deve darne comunicazione all'insegnante della prima ora tramite annotazione sul diario, o su foglio.
3. L'insegnante provvede a ritirare il telefono spento ed a sistemarlo nel cassetto della cattedra o in un luogo intenzionalmente individuato.
4. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola.

ART. 20 – Danni ai beni della scuola

1. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola o del Comune saranno tenuti a risarcirli.

ART. 21 – Uso dei servizi igienici

1. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.

SEZIONE DOCENTI

ART. 22 - Ingresso, accoglienza e uscita

1. I docenti devono accogliere gli alunni, facendosi trovare in aula, almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Non è consentito affidare agli alunni incarichi relativi al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero materiale, ecc.) cui è destinato il personale ausiliario.
3. Al termine delle lezioni i docenti accompagnano gli alunni fino al limite della pertinenza scolastica.

ART. 23 - Parcheggio

1. È fatto divieto di transitare e parcheggiare nelle pertinenze dei plessi scolastici salvo eventuali deroghe. Le scuole primarie ubicate in via O. D'Epiro hanno ingressi separati per gli alunni che viaggiano con lo scuolabus e gli alunni che raggiungono la scuola con altri mezzi. I primi accedono da via Patinelli /O.D'Epiro, mentre i secondi da via D'Epiro.
2. Il personale scolastico della scuola primaria di Rogliano e di Parenti può accedere con la macchina fino ai parcheggi retrostanti gli edifici fino alle ore 8.00 a.m. i primi e fino alle 8.15 i secondi ed uscire dopo la partenza degli scuolabus, salvo eventuali diverse indicazioni dovute ai lavori in corso.
3. Nelle pertinenze dei plessi della scuola dell'Infanzia è fatto divieto di accedere con le macchine.

ART. 24 - Compilazione registri

1. Il docente della prima ora deve segnare sul registro di classe e sul registro elettronico gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e annotare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione (scuola primaria e secondaria).
2. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente Scolastico per inoltrare l'informativa alla famiglia.
3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, accettare la giustificazione se ne è in possesso e ammetterlo in classe; in assenza di giustificazione si annota la richiesta della stessa per il giorno successivo.
4. Se l'alunno, con permesso scritto di un genitore, prelevato dallo stesso o da persona delegata, esce anticipatamente, il docente dovrà annotare l'uscita sul registro di classe elettronico.
5. I docenti devono indicare sempre sul registro di classe elettronico gli argomenti svolti.
6. Tutti i docenti sono tenuti a compilare i registri della scuola ed annotare le informazioni didattiche utili ai colleghi docenti.
7. I registri (personale e di classe) devono essere debitamente compilati in ogni loro parte.

ART. 25 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico

1. Durante l'attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità, anche quando l'attività didattica è svolta all'aperto.
2. Durante l'intervallo i docenti dell'ora in cui ricade l'intervallo vigilano sugli alunni.
3. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
4. Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe.
5. Al termine delle attività didattiche giornaliere, i docenti accompagnano gli alunni della classe fino all'uscita dalla pertinenza scolastica precedendo la fila e verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati.

ART. 26 – Situazioni di emergenza

1. In caso di assenza di un docente e di impossibilità di provvedere in altro modo alla sorveglianza, i colleghi devono accogliere nelle proprie classi gruppi di alunni provenienti dalla classe in cui il docente è assente (questa norma viene sospesa fino a quando non termina l'emergenza da COVID- 19).

ART. 27 – Obbligo di informarsi e di informare

1. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dai locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

2. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola- famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri richiesti dalle famiglie.
3. Ogni docente ha l'obbligo di prendere visione delle circolari e di ogni altra comunicazione interna tramite il sito della scuola o il registro elettronico secondo le modalità che saranno comunicate dal dirigente scolastico.

ART. 28 – Uso dei telefoni cellulari

1. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche, sia per consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività, sia per offrire agli alunni un modello educativo di riferimento esemplare da parte degli adulti.

SEZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI

ART. 29 – Orario di servizio

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a rispettare rigorosamente l'orario di lavoro e a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza, secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale.

ART. 30 – Doveri di servizio

1. I collaboratori scolastici devono vigilare all'ingresso e all'uscita degli alunni.
2. I collaboratori scolastici devono essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza.
3. I collaboratori scolastici comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
4. I collaboratori scolastici favoriscono l'accoglienza degli alunni diversamente abili;
5. I collaboratori scolastici vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
6. I collaboratori scolastici riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
7. I collaboratori scolastici sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
8. I collaboratori scolastici evitano di parlare ad alta voce;
9. I collaboratori scolastici mantengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
10. I collaboratori scolastici provvedono, al termine o prima dell'inizio delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
11. I collaboratori scolastici non si allontanano dal posto di servizio, salvo per motivi autorizzati;
12. I collaboratori scolastici Invitano tutte le persone estranee, che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico, a uscire dalla scuola;
13. I collaboratori scolastici prendono visione del calendario delle riunioni in presenza dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto.
14. È fatto divieto ai collaboratori scolastici di transitare e parcheggiare nelle pertinenze dei plessi scolastici salvo eventuali deroghe

ART. 31 – Doveri per la sicurezza

1. I collaboratori scolastici ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo a chi di dovere.
2. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
 - a. Che tutte le luci siano spente;
 - b. Che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
 - c. Che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
 - d. Che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
 - e. Gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.
3. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di controllare periodicamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo.

SEZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO

ART. 32 – Principi generali

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle sue competenze, è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
2. Esso cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa previste dalla legge.
3. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che si muovono dentro o attorno alla scuola.

ART. 33 – Obblighi di servizio

1. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.
2. Nei rapporti con l'utenza il personale amministrativo deve tenere un comportamento professionale, accogliente e disponibile.

SEZIONE GENITORI

ART. 34 – Principi generali

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

ART. 35 – Accesso a scuola

1. Non è consentito per alcun motivo l'accesso e la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche; i genitori accompagneranno i propri figli fino all'ingresso della scuola e qui lasceranno che proseguano da soli.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio e nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti. (questa norma viene sospesa fino a quando non termina l'emergenza da COVID-19).
3. È vietato transitare e parcheggiare nelle pertinenze dei plessi dei plessi scolastici, salvo deroghe.

ART. 36 – Collaborazione con l'istituzione scolastica

1. Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di:
 - a. Trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
 - b. Stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando nel costruire un clima di reciproca fiducia;

- c. Leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale, sul diario e sul registro elettronico;
- d. Partecipare con regolarità alle riunioni previste;
- e. Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
- f. Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
- g. Sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa.

ART. 37 – Incontri scuola famiglia

1. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che ne viene fatta esplicita richiesta dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni o il registro elettronico, l'orario di ricevimento. Gli incontri potrebbero essere gestiti anche attraverso aule virtuali.
2. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte, partecipando alle assemblee con il Dirigente scolastico ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.

ART. 38 – Sciopero del personale scolastico

1. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni dall'Ufficio di Presidenza che richiamano le norme esplicitate nel REGOLAMENTO RELATIVO AL COMPORTAMENTO E PROCEDURE IN CASO DI SCIOPERO.

ART. 39 – Assemblea dei genitori

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola, chiedendo preventivamente l'autorizzazione al Dirigente scolastico con la specificazione dell'argomentazione da trattare, del giorno, dell'ora e della durata.

ORGANI COLLEGIALI

ART. 40

1. Sono organi collegiali della Scuola:
 - a. Il Collegio dei Docenti
 - b. Il Consiglio di Intersezione
 - c. Il Consiglio di Interclasse
 - d. Il Consiglio di Classe
 - e. Il Consiglio di Istituto
 - f. La Giunta Esecutiva
 - g. Il Comitato di Valutazione interno
 - h. Il Comitato di valutazione del servizio
 - i. L'Organo di Garanzia
2. Oltre agli Organi Collegiali possono essere costituiti o convocati su richiesta:
 - a. Assemblea dei genitori
 - b. Assemblea dei rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe
 - c. Assemblea del personale ATA

ART. 41

1. La composizione degli organi collegiali, la modalità delle elezioni, la validità delle sedute sono stabiliti dalla normativa vigente.
2. L'Assemblea dei genitori e l'Assemblea dei rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe sono costituite quando lo richieda un terzo dei componenti.

3. Nella prima riunione, convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico, le Assemblee eleggono i rispettivi Presidenti con voto segreto ed a maggioranza relativa dei presenti. Tali assemblee devono dotarsi di uno statuto, che preveda fra l'altro la validità delle sedute e le modalità di svolgimento delle stesse.
4. Gli organi collegiali si riuniscono di massima nelle ore pomeridiane dei giorni feriali non prefestivi. Ogni riunione non può durare di norma più di due ore.

Art. 42

1. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche, quelle degli altri organi collegiali sono riservate ai rispettivi componenti. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. La seduta non è pubblica quando si deve discutere di persone.

Art. 43

1. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi Presidenti con lettera consegnata a mano o recapitata tramite l'alunno ai rappresentanti dei genitori, almeno 5 giorni prima della data prevista per la seduta. Si può derogare da tale termine per motivi urgenti debitamente documentati. I docenti ed il personale sono convocati con avviso pubblicato all'albo della scuola e circolare interna.
2. Il personale ATA è convocato con avviso su apposito registro e pubblicato all'albo della scuola. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e i punti all'o.d.g.
3. Gli organi collegiali devono essere convocati dal Presidente su richiesta del Dirigente Scolastico o di un terzo dei suoi componenti entro quindici giorni dalla data della richiesta. In caso di inadempienza del Presidente, la convocazione deve essere disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 44

1. Il Presidente dirige i lavori degli organi collegiali, concede la parola al relatore e dagli altri membri in base alle loro richieste. Dopo il primo turno di interventi può essere consentita una replica agli intervenuti quando il tempo lo permette. Al termine della discussione è consentita al relatore una breve replica, dopo la quale si deve procedere alla votazione.
2. Le votazioni avvengono di norma in modo palese, per alzata di mano o secondo modalità che sono stabilite a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono sempre segrete quando si tratta di persone.
3. Delle riunioni degli organi collegiali va redatto apposito verbale da parte di un membro designato dal Presidente. Tale verbale va letto ed approvato alla fine della riunione.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle leggi vigenti in materia.

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

ART. 45

1. Le visite e i viaggi d'istruzione costituiscono iniziative complementari alle attività istituzionali della scuola: sono perciò effettuate non solo per esigenze didattiche connesse con i programmi d'insegnamento, ma anche per finalità educative (socializzazione, sviluppo dell'autonomia).
2. Le visite e i viaggi d'istruzione sono programmati dai docenti dei Consigli di classe, interclasse e intersezione insieme con le attività didattiche nei primi mesi di scuola (normalmente non oltre il mese di novembre), in numero massimo di 6 visite o viaggi per ogni classe e per anno scolastico.
3. Il piano annuale delle visite e dei viaggi d'istruzione è sottoposto anche all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

4. Saranno anche consentite visite ed uscite non programmate, in base ad esigenze organizzative e didattiche ritenute opportune e valide dai docenti di classe e per iniziative culturali ed eventi non prevedibili prima.

ART. 46

1. I genitori devono sottoscrivere un'autorizzazione alla partecipazione alla visita o al viaggio d'istruzione, nella quale specificano anche di sollevare gli insegnanti da responsabilità civili e penali per danni provocati o subiti dai figli, qualora questi non abbiano rispettato le regole stabilite e le indicazioni date dai docenti.
2. Si auspica sempre la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dalle visite e dai viaggi d'istruzione per ragioni di carattere economico. Il limite numerico dei partecipanti, al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione, è pari al 50 per cento degli alunni frequentanti la classe.

ART. 47

1. Per le uscite che interessano una sola classe sono necessari due accompagnatori; se interessano più classi, un accompagnatore ogni 10/15 alunni ed un accompagnatore in più per ogni alunno diversamente abile.
2. Per manifestazioni al chiuso (teatro, cinema, ecc.) un docente ogni 15 alunni. Per viaggi e visite guidate un docente ogni 10 alunni.

ART. 48

1. Gli alunni che non partecipano alla visita o al viaggio d'istruzione rimarranno a scuola e saranno affidati ad insegnanti di una classe parallela o, in alternativa, di altra classe. Gli alunni assenti devono presentare regolare giustificazione.
2. Al fine di non gravare ulteriormente sulla quota prevista per le uscite, qualora si verifichi il ritiro dalla visita programmata di uno o più alunni, non sarà corrisposto alcun rimborso.

ART. 49

1. Non è consentita la partecipazione dei genitori alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione.
2. Gli alunni sono tenuti a versare una quota di anticipo sul costo totale al fine di procedere nell'espletamento del bando di gara per i trasporti ed i servizi.
3. Gli alunni dovranno versare la quota complessiva stabilita entro e non oltre il decimo giorno prima della visita didattica o del viaggio d'istruzione.

ART.50

1. Il coordinatore di classe o il docente organizzatore, che è responsabile della visita o del viaggio d'istruzione, dovrà raccogliere tutta la documentazione 8 giorni prima: - autorizzazioni sottoscritte dai genitori; - quote versate; - elenchi nominativi degli alunni partecipanti e non.
2. I contatti con le agenzie di viaggio e le ditte di trasporto e servizi scuolabus, per ogni tipologia di uscita, sono di competenza della scuola. I docenti organizzatori curano solo gli aspetti didattici e i contatti operativi ed organizzativi con le strutture di accoglienza (responsabili di Enti, musei, guide, esperti, ecc.) per quanto riguarda gli orari di visita, i tempi, le modalità.

ART. 51

1. I docenti accompagnatori devono portare con sé l'elenco degli alunni, un modello per la denuncia di infortunio e i numeri telefonici e di fax della scuola.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

(D.L. 1 settembre 2008, n. 137, art. 2 - Valutazione del comportamento degli studenti)

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti, in sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente, durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, in relazione alla maturazione di competenze di cittadinanza.

ART. 2: SANZIONI DISCIPLINARI

Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il patto educativo di corresponsabilità condiviso con le famiglie degli alunni attraverso il registro elettronico, l'Istituto stabilisce le seguenti sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme:

Comportamento sanzionabile	Organo competente	Sanzione prevista	In caso di reiterazione
Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni	Insegnante Dirigente scolastico	Annotazione scritta sul libretto personale	Annotazione sul registro di classe e convocazione dei Genitori
Mancato rispetto delle regole interne	Insegnante Dirigente scolastico C. di classe	Annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori	Provvedimento del consiglio di classe in funzione della gravità
Possesso / uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici	Insegnante Dirigente scolastico	Ritiro temporaneo del telefono cellulare e annotazione sul libretto personale	Ritiro temporaneo del telefono cellulare, annotazione sul registro di classe e convocazione scritta dei genitori, provvedimento del consiglio di classe in funzione della gravità
Danneggiamento delle altrui cose	Insegnante e consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe, Comunicazione ai genitori e riparazione economica del danno	Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno.
Danneggiamento di strutture o attrezzature	Insegnante e consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno	Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno
Comportamento lesivo della propria o altrui incolumità	Insegnante Consiglio di classe Dirigente scolastico	Annotazione sul registro di classe e convocazione dei genitori	Annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori con provvedimento di sospensione

Scorrettezze, offese o molestie verso i compagni	Insegnante Consiglio di classe Dirigente scolastico	Annotazione sul registro di classe e richiamo scritto del consiglio di classe	Provvedimento di sospensione
Scorrettezze, offese verso gli insegnanti o il personale ATA	Insegnante Consiglio di classe Dirigente Scolastico Consiglio d'Istituto	Annotazione sul registro di classe con provvedimento di sospensione	Provvedimento di sospensione di durata anche superiore ai quindici giorni.
Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone (turpiloquio, blasfemia, bullismo)	Insegnante Consiglio di classe Dirigente scolastico Consiglio d'Istituto	Annotazione sul registro di classe con provvedimento di sospensione di durata anche superiore ai quindici giorni	Provvedimento di sospensione di durata anche superiore ai quindici giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale

ART. 3 - PROCEDIMENTO

1. Il procedimento da seguire per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto è così individuato:
 - a. Il Dirigente scolastico, informato di un comportamento passibile di sanzioni, convoca l'alunno e lo invita ad esporre le proprie ragioni.
 - b. Se, ascoltato l'alunno, ritiene che sussista la necessità di irrogazione, convoca immediatamente, se necessario per iscritto, i genitori dell'alunno per renderli edotti di quanto accaduto, informarli delle possibili conseguenze, chiedere loro di fornire elementi atti a meglio valutare la situazione personale dello studente ed eventualmente a chiarire le motivazioni del suo comportamento, chiedere loro la massima collaborazione perché la sanzione disciplinare sia realmente finalizzata al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
 - c. Ascoltati i genitori, il Dirigente, entro 5 giorni, convoca (o invita il Presidente del Consiglio d'Istituto a convocare) l'organo collegiale che, considerata la gravità della mancanza, ritiene competente ad irrogare la sanzione, dandone comunicazione per iscritto ai genitori, con la precisazione che possono, se vogliono, presentarsi per esporre le ragioni dell'alunno, fornire tutte le informazioni sulla sua situazione personale, dichiarare eventualmente la propria disponibilità a collaborare con l'istituzione per la maturazione del suo senso di responsabilità.
2. L'organo collegiale competente a disporre la sanzione delibera:
 - a. a maggioranza dei membri presenti l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione, a iniziative, manifestazioni ed altre attività parascolastiche che si svolgono al di fuori dell'edificio sede della scuola, ovvero dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino a un giorno;
 - b. a maggioranza assoluta dei componenti l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino a tre giorni;
 - c. con il voto favorevole di due terzi dei componenti l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica per più di tre giorni (fino al massimo di quindici).

ART. 4 - IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari a carico degli alunni è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.
2. La decisione dell'Organo di Garanzia è definitiva.

ART. 5 - L'ORGANO DI GARANZIA INTERNO

1. In applicazione di quanto previsto dal DPR n. 249 del 24.06.1998, all'art.5 comma 2 è costituito un Organo di garanzia al quale genitori possono ricorrere avverso le sanzioni disciplinari.
2. L'Organo di Garanzia è designato dal Consiglio di Istituto:
 - a. è presieduto dal Dirigente Scolastico e risulta composto da un numero di membri non inferiore a quattro, tra cui un docente e due rappresentanti eletti dai genitori.
3. I membri che risultino in condizioni di incompatibilità (come genitori o docenti dell'alunno ricorrente o come collaboratore scolastico personalmente coinvolto nella vicenda che ha comportato la sanzione) non possono partecipare all'esame del caso e all'adozione dei conseguenti provvedimenti. In questo caso, l'organo di garanzia risulta costituito dalla restante parte dei suoi membri e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. In caso di incompatibilità del presidente, il membro più anziano convoca e presiede l'organo di garanzia.
4. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni.
5. La funzione di segretario verbalizzante viene affidata dal Presidente ad uno dei docenti componenti.
6. L'Organo di Garanzia delibera entro 15 giorni successivi al reclamo. L'Organo di Garanzia decide inoltre, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, riguardo ai conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/98).
7. Il voto relativo alle decisioni dell'Organo di Garanzia interno in materia di reclami è segreto. Non è ammessa l'astensione.
8. I genitori membri dell'Organo di Garanzia interno non possono intervenire alle riunioni se è in discussione un reclamo da loro stessi presentato. Parimenti, i docenti membri dell'Organo non possono intervenire se è stata impugnata una sanzione disciplinare da loro stessi promossa

